

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18

“Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, la Regione esegue interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico e cura i vivai forestali di proprietà regionale in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali di cui all'articolo 9.

Art. 2.

(Definizione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico)

1. Le tipologie di interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico di cui all'articolo 1, eseguibili dalla Regione in amministrazione diretta sono:

- a) manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale;
- b) manutenzione della viabilità silvo-pastorale;
- c) manutenzione della rete escursionistica regionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte);
- d) manutenzione in alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua consistenti principalmente nella gestione della vegetazione riparia;
- e) rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse;
- f) manutenzione di versanti o cigli confinanti con strade comunali;
- g) manutenzione di parchi, giardini e aree attrezzate.

2. La Regione può eseguire gli interventi di cui all'articolo 1 sulle aree di proprietà regionale e sulle aree di proprietà di altri soggetti, qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale.

3. La sussistenza dell'interesse pubblico regionale di cui al comma 2 è riconosciuta sulla base delle competenze istituzionali della Regione ed è declinata nella programmazione di cui all'articolo 8.

4. Gli interventi di cui al comma 1, insistenti su aree di proprietà privata, sono d'interesse pubblico nei casi previsti dalla legge o, comunque, quando l'amministrazione pubblica, a cui è attribuita normativamente la cura dell'interesse pubblico stesso, ne dichiara la sussistenza con un proprio provvedimento.

5. Nella definizione di manutenzione, miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale, sono compresi gli interventi di compensazione delle superfici forestali trasformate e gli interventi selvicolturali sui popolamenti forestali, contenenti materiali di base iscritti al registro regionale dei materiali di base della Regione.

6. Nella definizione di rimboschimento sono compresi il ripristino e la ricostituzione di boschi, anche secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2009 e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi').

7. I lavori di difesa contro la caduta di massi e valanghe e le opere a difesa degli abitati rientrano nei lavori di sistemazione idraulico forestale e assetto idrogeologico, qualora consistano esclusivamente in rimboschimenti, miglioramenti del soprassuolo, rinsaldamenti e opere costruttive immediatamente connesse.

8. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) possono essere eseguiti in amministrazione diretta, in quanto compatibili con quelli previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 3.

(Interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale regionale)

1. La Regione, anche con l'impiego degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9, cura il patrimonio silvo-pastorale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4/2009 ed esegue in amministrazione diretta gli interventi di cui all'articolo 2, secondo le regole della gestione attiva e sostenibile del patrimonio silvo-pastorale e perseguendo le finalità previste dal dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 4/2009.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le foreste di proprietà regionale denominate Alta Val Sessera, La Benedicta, Monte Leco, Piancastagna, Alta Val Chisone, San Bernardino e l'ulteriore patrimonio silvo-pastorale connesso, la cui cura ha importanza strategica e strutturale per la valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità della Regione.

3. La cura del patrimonio silvo-pastorale di cui al comma 2 è basata sugli strumenti di pianificazione forestale di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 4/2009 e valorizzata con percorsi di certificazione volontaria di gestione forestale sostenibile o di sostenibilità ambientale.

Art. 4.

(Vivai forestali di proprietà regionale)

1. La Regione programma, pianifica e gestisce l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale.

2. La Regione cura i vivai di cui al comma 1 in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.

3. I vivai forestali di proprietà regionale sono parte costitutiva del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e del centro regionale per la castanicoltura di cui all'articolo 24 della legge regionale 4/2009 e supportano l'organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), come previsto dal regolamento regionale di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4/2009.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 31 marzo 2022 (Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale), può acquisire, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), materiali di moltiplicazione dai centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

5. Nei vivai forestali di proprietà regionale si svolgono attività di approvvigionamento e produzione di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) di origine certificata, ai sensi del decreto legislativo 386/2003, di specie d'interesse per la vivaistica forestale di cui al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4/2009.

6. La Giunta regionale adotta un regolamento per la vendita e per la cessione gratuita di piante e altro MFM prodotto nei vivai di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il MFM viene venduto sulla base di apposito prezziario della Regione;
- b) il MFM può essere ceduto a titolo gratuito per la realizzazione sul territorio piemontese di attività di rimboschimento, imboschimento, rinaturalizzazione, sistemazione del territorio, ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti, educazione e didattica ambientale, sperimentazione e divulgazione;
- c) a seguito di specifici accordi sono possibili scambi a titolo gratuito di MFM prodotto dai vivai forestali regionali con equivalente MFM messo a disposizione da strutture vivaistiche pubbliche di altre regioni.

Art. 5.

(Manutenzione dei beni funzionali alla sistemazione idraulico forestale)

1. La Regione esegue, anche in amministrazione diretta, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà regionale funzionali agli interventi di cura del patrimonio silvo-pastorale di cui all'articolo 3 e dei vivai forestali regionali di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Interventi di supporto ad attività fitosanitarie e di lotta alle specie vegetali esotiche invasive)

1. La Regione può avvalersi degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività:

- a) di lotta antiparassitaria e operazioni fitosanitarie, comprendenti anche abbattimenti, potature, asportazioni, allontanamento e distruzione di materiale vegetale infetto in amministrazione diretta, anche secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2009;
- b) di lotta contro la diffusione delle specie vegetali esotiche invasive.

Art. 7.

(Interventi di supporto all'attività di protezione civile)

1. La Regione si avvale degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 per compiere i seguenti interventi di supporto all'attività di protezione civile:

- a) supporto e assistenza nell'attività di prevenzione dell'antincendio boschivo, nel quadro del sistema operativo regionale antincendi boschivi di cui all'articolo 1 della legge regionale 15/2018;
- b) supporto all'autorità di protezione civile nella prevenzione e negli interventi conseguenti a calamità naturali.

Art. 8.

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale adotta il programma triennale degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, che sono eseguiti in amministrazione diretta dagli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9.

2. La Giunta regionale adotta il programma triennale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il programma è diviso in sezioni corrispondenti a ciascun anno solare e può essere modificato annualmente;
- b) gli interventi sono definiti in modo da consentire la loro precisa determinazione;
- c) gli interventi di cura del patrimonio forestale, come individuati dagli strumenti di pianificazione forestale, gli interventi di supporto alle attività produttive dei vivai di proprietà regionale di cui all'articolo 4, nonché quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali sono da ritenersi prioritari;
- d) gli interventi segnalati dalle unioni di comuni e dai comuni, fatta salva la priorità a quelli di cui alla lettera c), possono essere inseriti nella programmazione, se rientrano nelle seguenti tipologie:
 - 1) manutenzione alvei o vegetazione riparia;

- 2) manutenzione della rete escursionistica;
 - 3) manutenzione della viabilità secondaria, escluse strade provinciali;
 - 4) interventi forestali;
 - 5) manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.
3. Eventuali altri interventi proposti da amministrazioni pubbliche sono inseribili nella programmazione di cui al comma 1, previo accordo tra la proponente e la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Art. 9.

(Personale regionale addetto alla sistemazione idraulico forestale)

1. Gli addetti alla sistemazione idraulico forestale sono dipendenti regionali con rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria di natura privatistica ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
2. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 è:
 - a) a tempo indeterminato, pieno o parziale;
 - b) a tempo determinato, pieno o parziale.
3. La dotazione organica è determinata con specifico provvedimento della Giunta regionale sulla base del fabbisogno di personale previsto in un piano approvato dalla Giunta stessa, distinto e aggiunto al piano integrato di attività e organizzazione della Regione, per quanto attiene al computo della relativa spesa all'interno della complessiva spesa di personale a carico della Regione.
4. Il fabbisogno di personale è individuato contemplando in modo distinto tra loro:
 - a) il personale dipendente a tempo indeterminato e pieno;
 - b) il personale dipendente a tempo indeterminato e parziale;
 - c) il personale dipendente a tempo determinato e pieno;
 - d) il personale dipendente a tempo determinato e parziale.
5. Gli addetti forestali regionali sono dotati di tesserino personale di riconoscimento.

Art. 10.

(Reclutamento degli addetti forestali regionali)

1. Il reclutamento degli addetti forestali regionali di cui all'articolo 9 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per il reclutamento degli addetti forestali regionali.

Art. 11.

(Beni mobili regionali destinati alla sistemazione forestale e ai vivai)

1. I beni mobili destinati all'attività di sistemazione forestale e di cura dei vivai forestali di proprietà regionale sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni mobili regionali di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 1 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di cura secondo il principio di semplificazione.

Art. 12.

(Legname, servizi ecosistemici e altre utilità ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e di altre utilità e per la vendita del legname, ritratti dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, nel rispetto del criterio per cui il prezzo di vendita è fissato nel valore di mercato del legname.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

“3. I beni immobili del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 826, comma 2, del codice civile e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) e sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni immobili regionali di cui all'articolo 10 della legge regionale stessa.”

2. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

“3 bis. La gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).”

3. Il comma 3 ter dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 è sostituito dal seguente:

“3 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 3 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di tenuta secondo il principio di semplificazione.”

Art. 14.

(Abrogazione)

1. L'articolo 9 della legge regionale 54/1975 è abrogato.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato “Redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) prodotti dai vivai forestali”, nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 3010000 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010100 (Vendita di beni).

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato “Redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale”, nel titolo 3, tipologia 3010000, categoria 3010100.

3. Le somme ricavate secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, a seguito di accertamento e riscossione delle stesse, sono vincolate al miglioramento e alla conservazione dei vivai forestali e delle foreste di proprietà regionale ed è costituito per tali fini, all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo di spesa denominato “Spese per l'acquisto, la manutenzione, l'integrazione, la revisione e il funzionamento di attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione in amministrazione diretta - altri beni di consumo”.

4. Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 8 e 9, stimati in euro 15.101.288,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante risorse di pari importo già allocate all'interno della missione 09, programma 09.05, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nei capitoli dedicati per il personale forestale.

5. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 aprile 2024

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 264

"Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale"

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 giugno 2023.
- Assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti III e V e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 15 giugno 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti III e V il 14 marzo 2024 con relazione di maggioranza di Valter MARIN e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO.
- Approvato in Aula il 4 aprile 2024, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 13 voti non partecipanti.

NOTE DDL 264

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 6. (Patrimonio naturale)

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predisporre sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.
2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.”

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 8. (Territorio)

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.
2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Unioni montane, nelle forme associative collinari³, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.
3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.”

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è il seguente:

“Art. 1. (Principi)

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello [Statuto](#), considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell' [articolo 3 dello Statuto](#).
4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.
- 4 bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti.”

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 2. (Finalità)

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:
 - a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
 - b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
 - c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

- d) promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;
- e) incentivare la gestione associata delle foreste;
- f) migliorare le condizioni socio-economiche delle aree rurali;
- g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;
- h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;
- i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) è il seguente:

“Art. 13. (Piano biennale degli interventi sulla rete regionale)

1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.
2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale.
3. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.
4. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare.
5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' [articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 21. (Difesa dalle avversità)

1. La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, monitorando lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta.
2. La Regione promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, nonché sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche; divulga le conoscenze utili alla prevenzione; promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi culturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti e delle piantagioni, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.
3. La difesa fitosanitaria in foresta viene condotta ricorrendo a metodi selvicolturali e metodi di lotta biologica o integrata, secondo quanto disposto dal regolamento forestale.
4. La Giunta regionale, direttamente o per il tramite degli enti locali, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’) è il seguente:

“Art. 7. (Ricostituzione boschiva)

1. Nel rispetto dei vincoli di cui all' [articolo 10 della l. 353/2000](#) , la Giunta regionale provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, in particolare se vi sono motivi di pubblica incolumità.
2. La Giunta regionale, attraverso le strutture regionali competenti, valuta di volta in volta le situazioni che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, anche attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla pianificazione regionale in materia di rischio idrogeologico.
3. La Giunta regionale disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' [articolo 10 della l. 353/2000](#) , armonizzandole, con le procedure di cui all' [articolo 14 della l.r. 4/2009](#) .
4. La ricostituzione boschiva avviene in conformità a quanto previsto dalla [l.r. 4/2009](#) e nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e degli strumenti di pianificazione vigenti all'interno delle aree naturali protette e nella Rete Natura 2000 di cui alla [legge regionale 29 giugno 2009, n. 19](#) (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è il seguente:

“Art. 2.

Gli interventi della Regione riguardano in particolare le seguenti opere:

1) Nei territori dei bacini montani, ai sensi del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) e successive modifiche ed integrazioni:

- a) opere di sistemazione idraulico-forestale;
- b) rimboschimenti e rinsaldamenti di terreni e opere costruttive immediatamente connesse;
- c) ricostituzione di boschi deteriorati;
- d) lavori di difesa contro la caduta di valanghe;
- e) opere di difesa degli abitati.

2) Opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate ai sensi del [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#) e successive modifiche ed integrazioni.

3) Lavori di difesa di abitati e di strade provinciali e comunali da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della [legge 30 giugno 1904, n. 293](#) e successive modifiche ed integrazioni. d) 4) Opere di consolidamento e trasferimento di abitati, ai sensi della [legge 9 luglio 1908, n. 445](#) e successive modifiche ed integrazioni. e) 5) Acquisto di terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), da destinare alla formazione di boschi e foreste.

La Regione può sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti nei casi in cui essi non intendano esercitare le facoltà loro riconosciute dal [R.D. 25 luglio 1904, n. 523](#).”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 54/1975 è il seguente:

“Art. 5.

Gli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso le Comunità montane per i territori classificati montani e le Province per i restanti territori. I relativi lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta o in appalto.

Per le opere eseguite dalla Regione, i relativi progetti esecutivi sono predisposti dagli Uffici del Genio Civile e dagli Ispettorati Forestali, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e per territorio.

I progetti esecutivi delle opere, redatti dagli Uffici del Genio Civile e dagli Ispettorati Forestali o dagli Enti concessionari di cui al primo comma del presente articolo, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, su parere degli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente per opere di importo fino a lire 100 milioni e su parere della Commissione per la sistemazione idraulica e forestale di cui all'art. 8 della presente legge per opere di importo superiore a lire 100 milioni.

Con il medesimo decreto con cui si approva il progetto esecutivo delle opere, il Presidente della Giunta Regionale ne determina il finanziamento.

Per i lavori da eseguirsi a cura degli Uffici regionali, con il decreto di approvazione del progetto è disposto l'accreditamento dei fondi necessari.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 16. (Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale)

1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito dai terreni forestali e pastorali, e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.

2. Il patrimonio silvo-pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:

- a) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;
- b) ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;
- c) salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- d) promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.

3. I beni immobili del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale di cui al comma 1, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 826, comma 2, del codice civile e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) e sono indicati in un'apposita sezione dell'inventario dei beni immobili regionali di cui all'articolo 10 della legge regionale stessa.

3 bis. La gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

3 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale a cui è attribuita l'amministrazione dei beni di cui al comma 3 e la tenuta del relativo inventario, disciplinando le modalità di tenuta secondo il principio di semplificazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 9. (Programma forestale regionale)

1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonché con la strategia forestale nazionale prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 34/2018 , le strategie, gli obiettivi, le priorità da perseguire nel periodo della sua validità, nonché le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.

2. Costituiscono parte essenziale del PFR:

- a) il quadro conoscitivo, corredato dall'inventario e dalla cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
- b) le linee guida di politica per le foreste, ivi inclusi i settori prioritari di intervento e finanziamento;
- c) l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale di indirizzo territoriale;
- d) le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.

3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

4. Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche e integrazioni prima della sua scadenza con le modalità di cui al comma 3.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 10. (Piano forestale d'indirizzo territoriale)

1. Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 34/2018 , è redatto, per ciascuna area forestale individuata a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale in conformità con il PFR e con le indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3 ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Il PFIT non ha scadenza ed è aggiornato almeno ogni quindici anni.

3. L'elaborazione del PFIT è coordinata dall'Ufficio di Piano di cui al comma 4, il quale esprime gli indirizzi di pianificazione, garantendo la partecipazione delle amministrazioni interessate anche in forma associata e promuovendo la consultazione dei portatori d'interesse e dei cittadini.

4. L'Ufficio di Piano è presieduto dalla Regione; per i PFIT relativi al territorio della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'Ufficio di Piano è presieduto dai rispettivi enti territoriali di riferimento.

5. La Giunta regionale definisce, nel quadro delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, i criteri di composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, garantendo la rappresentatività in ragione della competenza territoriale relativa all'area forestale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 11. (Piano di gestione forestale e strumento equivalente)

1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), sono redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche di cui all'articolo 8, comma 3, e in conformità alle previsioni del PFIT per l'area forestale di riferimento.

2. La Regione e, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, la Provincia possono redigere un PGF o uno strumento equivalente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e laddove previsto dal PFIT, con particolare riguardo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , relativa all'azione comunitaria in materia di acque e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 , relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

3. Il PGF e lo strumento equivalente sono trasmessi alla Giunta regionale o, per il territorio del Verbano Cusio Ossola, alla Provincia, che li approva con le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 e previa verifica della loro conformità ai contenuti di cui al comma 1. Qualora debbano essere acquisiti ulteriori atti di assenso, si applica l'istituto della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. L'approvazione del PGF e dello strumento equivalente costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso. La realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

5. Il PGF e lo strumento equivalente hanno una validità da un minimo di dieci ad un massimo di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati. L'atto che li approva ne individua la scadenza.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 24. (Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono istituiti il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il centro regionale per la castanicoltura.

2. L'attività del centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale è finalizzata:

a) alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, di provenienza certificata, per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale;

b) all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale, della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno.

3. L'attività del centro regionale per la castanicoltura è finalizzata alla conservazione, alla pre-moltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni e classificazioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:

a) materiali forestali di moltiplicazione: i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti per fini forestali nell'insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato 1; per fini forestali si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) materiali di moltiplicazione:

1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;

2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;

3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;

c) materiali di base:

1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;

2) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;

3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;

4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);

5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;

6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;

d) autoctoni e indigeni:

1) soprassuolo o fonte di semi «autoctono»: una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;

2) soprassuolo o fonte di semi «indigeni»: un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza;

e) origine: per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;

f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;

g) regione di provenienza: per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;

h) produzione: include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;

l) fornitore: la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;

m) distribuzione: cessione a terzi diversa dalla commercializzazione;

n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di «autorità territoriale», alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.

2. Ai sensi dell'allegato VI, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:

a) «identificati alla fonte»: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;

b) «selezionati»: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;

c) «qualificati»: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

d) «controllati»: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.”.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 4/2009 è il seguente:

“Art. 23. (Attuazione della [direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999](#) relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

1. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell' [articolo 27, comma 4, dello Statuto](#) , un regolamento attuativo per il recepimento della [direttiva 99/105/CE](#) .

2. Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:

a) le metodologie per la redazione di specifici piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;

b) le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;

c) i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;

d) le modalità con cui operano i centri di cui all'articolo 24.”.

- Il testo vigente dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) è il seguente:

“Art. 13. (Materiale forestale di moltiplicazione)

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata in conformità alle disposizioni del [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#). Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.

2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'[articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#), in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. (16)

4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.

5. La Commissione tecnica di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386](#), istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. [\(15\)](#)

6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera q-bis\), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 4/2009 è riportato nella nota dell'articolo 2.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 15/2018 è il seguente:

“Art. 1. (Finalità, definizioni ed azioni)

1. La Regione persegue la finalità di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incendio boschivo o di vegetazione: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

b) incendio di interfaccia: incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia;

c) accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto anche in modo andante;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

f) Sistema operativo regionale antincendi boschivi, di seguito denominato Sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione la quale, per effetto della stipulazione di appositi accordi o convenzioni, può avvalersi delle istituzioni dello Stato di cui all'articolo 2, del volontariato di cui all'articolo 3 e di soggetti che svolgono attività in attuazione dei contratti di cui al comma 4, lettera e).

3. Il Sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, approvate dalla struttura regionale competente per materia, quale strumento di organizzazione e gestione del sistema stesso.

4. In applicazione della [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale:

a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

b) predispone e approva il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione previsti dalla [legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4](#) (Gestione e promozione economica delle foreste) e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 20

dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi);

c) la revisione del piano di cui alla lettera b) è preceduta da una relazione consuntiva sugli incendi boschivi, che evidenzia il quadro dei dati significativi dell'attività svolta nell'anno e le criticità riscontrate, da presentare alla commissione consiliare competente;

d) costituisce il Sistema operativo AIB secondo quanto previsto al comma 2, lettera f);

e) stipula contratti per l'impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative;

f) istituisce e coordina la Sala operativa unificata permanente (SOUP) secondo le modalità previste dall' [articolo 7 della l. 353/2000](#);

g) favorisce la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco con le modalità previste dal regolamento forestale di cui all' [articolo 13 della l.r. 4/2009](#) ed eventualmente approvando i piani di intervento straordinari di cui all' [articolo 17, comma 2 della stessa l.r. 4/2009](#).”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge 241/1990 è riportato nella nota dell'articolo 4.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 7 bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155) è il seguente:

“Art. 7 bis. (Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali [\(28\)](#))

1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 35. (Reclutamento del personale ([Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti prima dall'[art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998](#), successivamente modificati dall'[art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180](#) convertito con modificazioni dalla [legge n. 269 del 1999](#); [Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 274, comma 1, lett. aa\) del D.Lgs n. 267 del 2000](#))

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo [400, comma 15](#), del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#)]; *abrogata*

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#). In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'[articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento [\(7\)](#).

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando [\(8\)](#). [\(5\)](#)

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. [\(5\)](#)

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.] *abrogato*

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4](#), comma 3-quinquies, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale

atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 3-septies del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito con modificazioni nella [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#).

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'[articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è il seguente:

“Art. 11. (Inventario dei beni mobili)

1. I beni mobili, esclusi quelli di facile e rapido consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:

- a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;
- b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema meccanizzato di tenuta delle scritture;
- c) l'ufficio in cui si trovano gli oggetti;
- d) il valore.

2. I diritti e le azioni che a norma del [codice civile](#) sono considerati come beni mobili vengono descritti in separati inventari.”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato nella nota dell'articolo 3.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 54/1975, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9.

Agli operai assunti a tempo determinato per lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione o dagli Enti concessionari si applicano i contratti collettivi di lavoro.

L'assunzione non può superare in ogni caso la durata massima di 165 giornate lavorative.”.

Note all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.